

Verbale di Accordo

Addì 4 febbraio 2016, presso la sede di UNINDUSTRIA Roma

Tra

la soc. Visiant Contact S.r.l. assistita da UNINDUSTRIA Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

premessi che

- Il 22 dicembre 2014 è stato sottoscritto un complesso di Accordi mirati al recupero di efficienza e competitività attraverso un processo di riorganizzazione aziendale, di flessibilizzazione dei costi operativi e di progressiva ottimizzazione e riduzione dei costi;
- l'Azienda intende confermare il coinvolgimento di tutti i lavoratori di Visiant Contact Srl per raggiungere incrementi di redditività e produttività che permettano di generare le risorse necessarie per far fronte al contesto di mercato e alla fortissima competizione dello stesso;
- Le parti nel confermare la struttura degli Accordi del 22 dicembre 2014 intendono apportare i seguenti correttivi.

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Turnistica alternata

Con specifico riferimento a quanto previsto nel Verbale di Accordo del 22 dicembre 2014, relativamente al punto 3) Turnistica Alternata, sono apportati i seguenti correttivi:

- Recupero ore malattia. Le ore previste dal profilo orario individuale-contrattuale, saranno prese a riferimento anche in occasione di eventi di malattia intervenuti durante la turnistica alternata. Le ore corrispondenti all'evento di malattia eccedenti o mancanti rispetto al profilo individuale, saranno contabilizzate e gestite dall'azienda (in debito o in credito) in apposito conto ore.
- Durata cd "rolling" del trimestre con le relative compensazioni.

La Società si adopererà, nel processo di pianificazione della turnistica alternata, affinché tale istituto sia distribuito tra i lavoratori coinvolti con modalità eque ed equilibrate.

Le parti concordano che i correttivi condivisi con la sottoscrizione del presente Accordo sono introdotti, a livello sperimentale per la durata di mesi n. 3. Pertanto si incontreranno entro il 30 maggio 2016, per la verifica della sperimentazione.

Premio di Risultato

Con specifico riferimento al Verbale di Accordo relativo all'istituzione del Premio di Risultato, relativamente al Parametro di Produttività e fermo restando la relativa ripartizione, prevista nel suddetto Accordo del 22 dicembre 2014, della quota tra contributo individuale e di sito, sono apportati i seguenti correttivi:

1. Per la quota legata al contributo individuale:

- per intero ai dipendenti che non superino un tasso di assenza dal servizio del 4% su base annua;
- nella misura del 50% ai dipendenti che non superino un tasso di assenza dal servizio compreso tra il 4,01% e il 5% su base annua;
- nella misura del 25% ai dipendenti che non superino un tasso di assenza dal servizio compreso tra il 5,01% e il 6,0% su base annua;
- non verrà erogato ai dipendenti che abbiano un tasso di assenza dal servizio superiore al 6% su base annua.

Le parti si danno atto che tale correttivo troverà immediata applicazione per i criteri di erogazione del Premio di Risultato.

La quota di premio non erogata verrà ridistribuita ai dipendenti che non superino un tasso di assenza dal servizio (escluse le cause sopraelencate) del 3% su base annua.

- il 60% della suddetta quota non erogata sarà ridistribuita ai dipendenti con un tasso di assenza dal servizio inferiore o pari al 2,5% su base annua;
- il 40% della suddetta quota non erogata sarà ridistribuito ai dipendenti con un tasso di assenza dal servizio inferiore o pari al 2,5% e fino al 3% compreso su base annua;

2. Per la quota legata al contributo del sito di appartenenza:

- per intero qualora il sito di appartenenza abbia raggiunto un tasso di assenza dal servizio del 4% su base annua
- nella misura del 50% qualora il sito di appartenenza abbia raggiunto un tasso di assenza dal servizio compreso tra il 4,01% e il 5% su base annua;
- nella misura del 25% qualora il sito di appartenenza abbia raggiunto un tasso di assenza dal servizio compreso tra il 5,01% e il 6,0% su base annua;
- non verrà erogato qualora il sito di appartenenza abbia raggiunto un tasso di assenza dal servizio superiore al 6% su base annua.

Le parti si danno atto che tale correttivo troverà immediata applicazione per i criteri di erogazione del Premio di Risultato.

A partire dall'anno 2016, la quota di premio non erogata verrà ridistribuita tra i dipendenti nel caso in cui il sito non ha superato un tasso di assenza dal servizio (escluse le cause sopraelencate) del 3% su base annua.

- Il 60% della suddetta quota non erogata sarà ridistribuito al sito di appartenenza con un tasso di assenza dal servizio inferiore o pari al 2,5% su base annua;
- il 40% della suddetta quota non erogata sarà ridistribuito al sito di appartenenza con un tasso di assenza dal servizio inferiore o pari al 2,5% e fino al 3% compreso su base annua;

Con riferimento al parametro "Produttività" e all'obiettivo di riduzione dell'assenteismo, le Parti concordano, in aggiunta alle esclusioni già concordate, di considerare come escluso dal calcolo dell'assenza, il primo certificato medico immediatamente successivo al ricovero ospedaliero e direttamente collegato allo stesso.

Le disposizioni del presente accordo sono correlate e inscindibili tra loro e costituiscono un corpo unico con i Verbali di Accordo sottoscritti il 22 dicembre 2014, di cui, per quanto non espressamente novellato nella presente intesa, si confermano i contenuti.

Il presente Verbale sarà depositato presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro per tutti gli usi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

Letto confermato e sottoscritto

p. la UNINDUSTRIA Roma

p. la Visiani Contag, Srl

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. le RSU

diretta Giovanni Di...
p. la...
Karin P...
Francesco...
3

N... Michele
Francesco...
3